

L'Istituto, con il [messaggio 9 luglio 2021, n. 2552](#), informa che le procedure di **gestione delle domande di ricongiunzione in uscita da INPS verso le Casse professionali** (articolo 1, comma 2, legge n. 45/1990) sono state aggiornate con una **nuova funzionalità**.

La nuova funzionalità, nel calcolo degli interessi annui composti al tasso del 4,50% per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione, consente di **neutralizzare i ritardi negli adempimenti istruttori** imputabili alla Cassa professionale. Questa neutralizzazione non incide sulla sfera patrimoniale dei soggetti interessati poiché gli interessi per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione non vanno a scomputo dell'onere, ma sono introitati dalla Cassa professionale.

L'onere a carico delle persone che richiedono la ricongiunzione dei contributi da INPS verso una Cassa professionale è, infatti, determinato con i parametri cristallizzati alla data della domanda di ricongiunzione, in base ai dati e alle informazioni contenute nel prospetto contributivo (modello TRC 01/bis). Nel prospetto i contributi (obbligatori, volontari, da riscatto) sono indicati maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% fino alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.